

COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DA PARTE DEL
COMUNE, RELATIVAMENTE
AL RICOVERO IN AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA E RSA
DI PERSONE ANZIANE O INABILI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI
SUSSISTENZA,
AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE.

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 di data 18/05/2011

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la procedura di concessione di interventi economici integrativi da parte del Comune, relativamente alle rette di ricovero di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Art. 2
NATURA E FINALITÀ DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

1. Il Comune, in base al principio del domicilio di soccorso, garantisce un intervento economico a favore dei soggetti che necessitano di ricovero in aziende di servizi alla persona e RSA e che, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta.
2. Tale intervento economico è effettuato sulla base di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 6 della L. 08.11.2000 n. 328 ed è concesso in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei relativi nuclei familiari, tenuto conto dei principi fissati dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.
3. L'utente, qualora necessiti di ricovero in strutture residenziali assistenziali e non abbia i mezzi economici per poter sostenere totalmente o parzialmente la retta di ricovero, può richiedere l'intervento economico comunale ottemperando alle modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 3
**CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE**

1. L'intervento economico è determinato sulla base dei seguenti principi:
 - a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le definizioni di cui all'articolo 4;
 - b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti;
 - c) definizione di procedure semplici per la richiesta dell'intervento da parte dei cittadini che si avvalgono della facoltà di autocertificazione (vedi fac-simile di richiesta allegato 1).
2. L'Amministrazione concede l'intervento economico qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della retta a carico dell'utente;
3. Le modalità di valutazione della situazione economica e di determinazione dell'intervento economico integrativo sono definite sulla base dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, così come definito dai decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000. I criteri di calcolo e le modalità di partecipazione sono indicati nell'allegato 2 al presente regolamento

Art. 4
**DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO
E DI NUCLEI FAMILIARI COLLEGATI**

1. Per "nucleo familiare ristretto" si intende quello composto dall'utente, dal coniuge o dai genitori, nel caso in cui l'utente sia celibe o nubile, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano, ai fini IRPEF, a carico dell'utente, del coniuge o dei genitori. Il coniuge dell'utente non fa parte del nucleo familiare ristretto nei soli casi in cui sussista divorzio o separazione legale.
2. Per "nuclei familiari collegati" si intendono, nell'ordine seguente e separatamente, quelli composti da:
 - a) i figli dell'utente - legittimi, legittimati, naturali ed adottivi - e le persone a loro carico ai fini IRPEF; in mancanza dei figli, i loro discendenti prossimi anche naturali (nipoti dell'utente) e le persone a loro carico ai fini IRPEF;
 - b) i genitori o gli adottanti (con precedenza di questi ultimi sui genitori legittimi o naturali) dell'utente - se non considerati nel nucleo ristretto - e le persone a loro carico ai fini IRPEF;
 - c) i generi e le nuore, se non divorziati o separati legalmente, e le persone a loro carico ai fini IRPEF, sempre che non sussistano le circostanze di cui all'articolo 434 del codice civile;
 - d) il suocero e la suocera;
 - e) i fratelli e le sorelle.

Art. 5

MISURA E LIMITE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

1. La misura dell'intervento economico del Comune è stabilita in base alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'insieme dei nuclei di cui all'articolo 4 alla luce di quanto stabilito nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. In assenza di altre persone di cui al comma 1 dell'articolo 4, la capacità dell'utente di provvedere alla copertura della retta è pari alla combinazione del suo reddito e del suo patrimonio valutabile.
3. In presenza di altre persone di cui al comma 1 dell'articolo 4, il reddito e il patrimonio dell'utente sono valutati congiuntamente a quelli degli altri componenti del nucleo familiare ristretto.
4. Tutti i nuclei familiari collegati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui i calcoli effettuati per l'utente - ai sensi del comma 2 - e per il nucleo ristretto - ai sensi del comma 3 - non garantiscono la copertura integrale della retta.
5. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 4 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.
6. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 5 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.
7. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 6 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.
8. Tutti i nuclei collegati di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 sono coinvolti nel caso in cui il calcolo di cui al comma 7 del presente articolo non garantisca la totale copertura della retta.

9. Nel caso di donazioni e in aderenza ai principi contenuti nell'articolo 437 del codice civile, il donatario è tenuto, fino al valore delle donazioni stesse, con precedenza su ogni altro obbligato, a garantire la copertura della retta. A tal fine, l'utente è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni in favore del coniuge e le donazioni remuneratorie.
10. Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 6

GARANZIE PATRIMONIALI A FAVORE DEL COMUNE

1. Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della retta, ma lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, può provvedervi a titolo di anticipazione il Comune, subordinatamente alla costituzione di ipoteca di primo grado su beni immobili, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.
2. In tal caso i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'utente o dalla data della sua dimissione dalla struttura residenziale assistenziale. Gli eredi dell'utente possono sostituirsi allo stesso pagamento dei suddetti debiti verso il Comune.
3. L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo l'avvenuto versamento al Comune dell'intero valore del credito vantato dal Comune stesso, in unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.

Art. 7

PROCEDURE APPLICATIVE

1. La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un membro dei nuclei familiari ristretto o collegati. In caso di incapacità dell'utente e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale è curata dall'assistente sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente si attiva per promuovere la nomina del tutore.
2. L'autocertificazione dei dati e delle informazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare ristretto è presentata da uno dei suoi membri con riferimento all'intero nucleo di appartenenza.
3. Nel caso dei nuclei familiari collegati, l'autocertificazione è presentata da un componente di ciascun nucleo, per sé e per il proprio nucleo familiare.
4. Per i casi di oggettiva e comprovata difficoltà nel rintracciare i soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati, il Comune può decidere - motivatamente - di stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei soli dati in suo possesso.
5. L'utente può conferire all'Amministrazione comunale una procura speciale ad agire in nome e per conto proprio per la tutela del proprio diritto agli alimenti e all'assistenza.
6. L'utente ed i membri del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati, nella presentazione dell'autocertificazione, dichiarano altresì di essere a conoscenza che nel caso di concessione dell'intervento possono essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari;

a tal fine forniscono nella stessa autocertificazione gli elementi di identificazione dei rapporti e degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Art. 8 **CONTROLLI**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, verranno effettuate le verifiche a termine di legge di almeno il 10% di tali dichiarazioni, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione.
2. I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere sono comunicati d'ufficio all'Autorità giudiziaria. Inoltre il Comune ridetermina immediatamente l'entità dell'intervento economico e recupera le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei membri dei nuclei familiari ristretti e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.

ALLEGATO 1

AL
COMUNE DI BLEGGIO
SUPERIORE
38071 Bleggio Superiore

Oggetto: richiesta intervento economico

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
Via/Fraz. _____ n. _____ dovendo essere/essendo
ricoverato per motivi di salute presso _____
a tempo determinato dal _____ al _____ /a tempo indeterminato ed
essendo totalmente/parzialmente privo di mezzi di sussistenza, con la presente chiede a codesta
Spett.le Amministrazione comunale l'assunzione dell'impegnativa di spesa a carico del bilancio
comunale.

Allo scopo allega:

- attestazione comprovante l'effettiva necessità di ricovero presso la Casa di Riposo (qualora non ancora in possesso degli uffici comunali);
- attestazione ISEE rilasciata da uno dei centri di assistenza fiscale autorizzati;
- elenco istituto/i di credito presso i quali esistono rapporti finanziari;
- elenco dei nuclei familiari che in base al regolamento comunale sono chiamati ad intervenire al pagamento della retta con relativa attestazione ISEE.

Allo scopo dichiara che, qualora venga concesso l'intervento finanziario richiesto, autorizza l'Amministrazione in indirizzo ad effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso istituti di credito od altri intermediari finanziari.

Dichiara altresì che nell'ultimo quinquennio ha effettuato le seguenti donazioni:

Distinti saluti.

Bleggio Superiore, _____

IL RICHIEDENTE

I sottoscritti rappresentanti i nuclei familiari chiamati ad intervenire al pagamento della retta acconsentono che da parte dell'Amministrazione comunale siano effettuati i controlli necessari per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Bleggio Superiore, _____

firme

La presente richiesta dovrà essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato oppure essere inviata unitamente ai documenti di identità di tutti i sottoscrittori.

La stessa può essere presentata dall'utente, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un elemento dei nuclei familiari ristretti o collegati. In caso di incapacità dell'utente e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale è curata

dall'assistente sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente si attiva per promuovere la nomina del tutore.

In caso di eventuali donazioni nell'ultimo quinquennio necessiterà allegare alla presente comunicazione in merito (art. 5, comma 7 del Regolamento).

ALLEGATO 2

CRITERI DI CALCOLO E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO ALLA SPESA RETTA DI RICOVERO IN AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA E RSA DA PARTE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI AI SENSI DELL'ART. 433 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. Soggetti tenuti a compartecipare alla spesa retta di ricovero in aziende di servizi alla persona e RSA

Nel caso l'ospite al momento del ricovero non sia in grado di coprire interamente la retta con le proprie entrate patrimonio, i parenti tenuti ad integrare la spesa retta alberghiera, sono quelli indicati all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Modalità di calcolo della quota di contributo

La quota di contributo mensile è così determinata:

- per valori di I.S.E.E. fino a € 41.000,00, applicando l'aliquota dello 0,31% (nel caso di parente appartenente al nucleo familiare ristretto e per i nuclei familiari collegati di cui alle lettere a e b) del punto 2 dell'art. 4 del regolamento), e dello 0,16% (per i nuclei familiari collegati di cui alla lettera c) del punto 2 dell'art. 4 del regolamento).
- Per valori di I.S.E.E. superiori a € 41.000,00 applicando l'aliquota dello 0,42% (nel caso di parente appartenente al nucleo familiare ristretto e per i nuclei familiari collegati di cui alle lettere a e b del punto 2 dell'art. 4 del regolamento), e dello 0,21 % (per i nuclei familiari collegati di cui alla lettera c) del punto 2 dell'art. 4 del regolamento).

3. Dati necessari per il calcolo dell'I.S.E.E.

La documentazione da presentare ai C.A.F. (centri di assistenza fiscale) per poter ottenere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. è la seguente:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata (es. CUD, 730, Modello Unico) di tutti i componenti il nucleo familiare che hanno percepito redditi;
- estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente (conti correnti, depositi, titoli ecc.) e denominazione e codice dell'ente gestore (banca, posta, cooperativa, società d'investimento);
- certificato catastale od altra documentazione dalla quale sia possibile desumere il valore dell'imponibile ICI degli immobili posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- se si sono contratti mutui per l'acquisto o la ristrutturazione degli immobili, documentazione attestante la concessione del mutuo con l'indicazione del capitale residuo da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente;
- se si è in affitto, copia del contratto di locazione registrato;
- documento di identità del richiedente e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- eventuale altra documentazione richiesta dal CAF in presenza di situazioni particolari.

4. Modalità di rilascio dell'I.S.E.E.

I C.A.F. procederanno al calcolo dell'I.S.E.E. e rilasceranno al cittadino un'attestazione che riporta il valore di tale indicatore.

5. Esenzione dal pagamento della quota di contributo

Sono esentati dal versamento del contributo coloro che sarebbero tenuti a pagare, sulla base delle sopra elencate aliquote, una quota mensile inferiore ad € 10,00;

Nel caso il parente sia in possesso di certificazione I.S.E.E. e sia privo di alcuna entrata e/o patrimonio (mobiliare e immobiliare) potrà essere esentato dal pagamento della quota di contributo presentando idonea e motivata richiesta.

6. Mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E.

La presentazione di attestazione I.S.E.E. costituisce richiesta di contribuzione agevolata alla spesa della retta di ricovero. L'Amministrazione prenderà in considerazione tutte le richieste presentate, determinando per ciascuna, la relativa quota di contributo. Sarà posta a carico dei soggetti che scelgono di non presentare la certificazione I.S.E.E. la parte di retta non coperta dai contributi dell'ospite e dei parenti.

7. Contributi per più ospiti in R.S.A.

Il contributo mensile sarà determinato indipendentemente dal numero di ospiti in R.S.A. per i quali il tenuto deve contribuire, pertanto nel caso di due o più ospiti la quota di contributo da corrispondere sarà la somma delle singole quote di contributo come sopra calcolate.

8. Pagamento della quota di contributo

Il contributo mensile va versato ogni bimestre per il periodo di permanenza dell'ospite in R.S.A. (dal collocamento alla dimissione definitiva); non è dovuto, invece per le frazioni del mese di ingresso e per quelle non superiori a 15 giorni del mese di dimissione definitiva.

L'Amministrazione provvederà a determinare il termine ultimo per la presentazione della certificazione I.S.E.E. Successivamente il Comune notificherà alle persone interessate l'importo del contributo mensile dovuto a partire dal mese successivo al ricovero, che andrà versato a cadenza bimestrale al tesoriere del Comune.

Nel caso di mancato pagamento da parte dei singoli obbligati agli alimenti sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla riscossione, anche in via coattiva tramite il servizio concessionario.

9. Validità delle quote di contributo.

La revisione delle quote avviene ogni 3 anni da luglio a dicembre, attraverso la richiesta di una nuova certificazione I.S.E.E.. La nuova quota determinata avrà decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo la revisione fino a scadenza del triennio.

10. Variazione del nucleo familiare e/o della situazione economico/patrimoniale

In caso di variazione del nucleo familiare, compreso il ricovero del familiare in aziende di servizi alla persona e RSA, sarà possibile richiedere al C.A.F. nuova certificazione I.S.E.E.. Il Comune provvederà alla rideterminazione della quota di contributo con valenza al mese successivo al ricevimento della relativa richiesta.

In caso di variazione rilevante e significativa della situazione economico-patrimoniale sarà possibile richiedere nuova certificazione I.S.E.E., presentando al C.A.F. - per i redditi - CUD, 730 o Unico aggiornati, - per il patrimonio - idonea certificazione attestante la nuova situazione.

11. Quota a disposizione dell'assistito.

Agli ospiti che non abbiano una situazione economica/patrimoniale sufficiente a pagare l'intera retta sarà assicurata una quota mensile del proprio reddito pari a € 120,00 indicizzati a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT, per le strette esigenze personali.

Per esigenze di carattere straordinario o eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali, con valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione comunale, sarà consentito agli ospiti l'utilizzo dei propri risparmi per un ammontare di complessivi di € 2.500,00.